

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 27-5188

Costituzione del fondo di disponibilit  per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 45 dell' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalit  sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni" del 31 marzo 2020. Fondi 2020- 2021.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'art. 45 "Indennit  di disponibilit " dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalit  sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., del 31 marzo 2020 (ACN SAI) dispone:

"1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA),   istituita una indennit  di disponibilit  del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi).

2. L'indennit  di cui al comma 1   strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed   erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attivit  libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42.

3. L'indennit  di cui al presente articolo   corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o pi  Aziende.

4. Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attivit .

5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.

6. Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2.

7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5   assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione   subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui   instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusivit  del rapporto di lavoro.

8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'articolo 20, comma 2, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennit  di cui al presente articolo e la restituzione di quanto gi  corrisposto nell'anno. 9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista

ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l'indennità di cui al presente articolo”;

- l'art. 5, del suddetto ACN SAI, rispettivamente alle tabelle A2 e B2, indica l'importo di incremento, per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato e per i professionisti (biologi, chimici, psicologi) a tempo indeterminato, pari a € 0,39 da destinare alla costituzione del “fondo di disponibilità” di cui all'art 45.

Preso atto delle note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC):

- prot. n. 361/2020 del 7 aprile 2020 con la quale, a causa della situazione emergenziale volta a contrastare la diffusione del COVID-19, è stato rinviato al 1° ottobre 2020 il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro, di cui all'art. 45, comma 7;

- prot. n. 739/2020 del 4 settembre 2020 con la quale è stato chiarito che:

1. come tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCN, anche quello ex articolo 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto, che in questo caso sono gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali (ovvero specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti) ed è determinato come parte dell'incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato);
2. la modalità di determinazione è evidenziata nelle tabelle annesse all'art. 5 (Arretrati ed incrementi) dell'ACN stesso, nelle quali si ritrovano le ripartizioni degli incrementi tra i vari fondi suddivisi per settori (specialisti e veterinari, professionisti) e per natura degli incarichi (tempo indeterminato e tempo determinato), dalle quali risulta che per le ore per le quali va moltiplicata la quota corrispondente a euro 0,39 sono solo quelle a tempo indeterminato retribuite in favore degli specialisti, dei veterinari e dei professionisti;
3. il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare, (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative alla stesso precedente anno solare).

Preso atto dei seguenti ulteriori riscontri della SISAC alle richieste di parere presentate dalla regione Veneto ai fini della costituzione del fondo medesimo:

- prot. n. 858/2020, in data 14 ottobre 2020:

1. l'art. 5 dell'ACN prevede che siano corrisposte sia le risorse relative agli arretrati previsti per l'anno 2018 che quelle riferibili agli arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali decorrenti dal 1 gennaio 2019 secondo le tabelle indicate in applicazione degli specifici articoli dell'ACN. Pertanto, considerato che l'ACN di cui trattasi è entrato in vigore il 31 marzo 2020, le risorse del periodo 1 gennaio 2019-30 marzo 2020 sono da considerarsi arretrati derivanti adeguamenti contrattuali e come tali erogate;
2. è corretto riconoscere agli aventi diritto che hanno dichiarato di non aver svolto attività libero professionale dal 31 marzo 2020 (data di entrata in vigore dell'ACN) e che si impegnano a non svolgerla fino al 31 dicembre 2020, non una “quota oraria Fondo 2020”, bensì un valore derivante dalla ripartizione del fondo di piena disponibilità (decorrente dal 31 marzo 2020) in applicazione dei criteri definiti dall'articolo 45;
3. il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare (mentre la

ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative al precedente anno solare). Non è pertanto ammissibile procedere ad una ripartizione del fondo in questione in corso d’anno in virtù di dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ad incarichi assegnati a tempo indeterminato in corso d’anno;

- prot. n. 187/2021, in data 15 febbraio 2021:

1. il valore costitutivo del fondo di cui all’art. 45 ACN 31 marzo 2020, pari ad euro 0,39, per ora svolta e retribuita nell’anno precedente, ha determinato un meccanismo perequativo delle risorse destinate ai vari operatori del comparto negoziale e quindi non sembra opportuno distinguere tra specialisti ambulatoriali e veterinari da un lato e professionisti dall’altro, determinando distinti fondi;
2. l’art. 45, comma 8, ACN 31 marzo 2020, prevede che *“il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo 20, comma 2 comporta l’immediata revoca del diritto a percepire l’indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno”*;
3. la costituzione del fondo (pari ad euro 0.39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell’ACN) e la ripartizione del fondo (in base al numero di ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all’anno solare precedente. Pertanto, l’indennità di disponibilità è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto. Tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del fondo e ad individuare la quota di ripartizione. Coloro che acquisiscono l’incarico dal 1 gennaio al 15 gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione in questione non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l’eventuale inclusione tra i percettori dell’emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato;
4. la decorrenza del fondo non può che essere determinata dall’entrata in vigore dell’ACN reso esecutivo con Intesa Stato Regioni del 31 marzo 2020;
5. nell’art. 45, stesso, non è stato fatto alcun riferimento alle *“ore di incarico espletate nel mese di competenza”*, anzi, proprio per dare certezza all’onere e determinare invarianza della spesa in corso d’anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un *“emolumento”* corrisposto in forza delle *“ore di incarico relative al precedente anno solare”*.

Preso atto che le Regioni hanno condiviso le modalità di definizione del fondo oggetto della presente deliberazione nel corso delle riunioni del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale – sub-area “medicina convenzionata” - della Commissione salute in data 19 febbraio 2021, al fine di adottare disposizioni comuni sul territorio nazionale, chiarendo dubbi interpretativi e condividendo le risposte fornite da SISAC.

Dato atto che a seguito delle precisazione SISAC e delle conclusioni emerse dal confronto nel gruppo di Coordinamento interregionale:

- l’onere per la costituzione del fondo rientra nell’ambito degli incrementi stabiliti dall’art. 5 dell’ACN 31 marzo 2020 e quindi non costituisce onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle Aziende sanitarie regionali;

- la decorrenza del fondo è il 31 marzo 2020 e quindi:

- l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 dell'ACN; rientra pertanto nei fondi accantonati nel bilancio delle ASR per l'applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, non costituendo quindi onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle ASR;
- l'incremento orario di euro 0,39 ai sensi dell'art. 5 per l'anno 2019, essendo previsto nelle tabelle A2 e B2 per i titolari di incarico a tempo indeterminato quale "fondo di disponibilità ex art. 45", deve essere riconosciuto quale quota oraria a tutti gli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato (con esclusione quindi dei tempi determinati o provvisori) e inclusi i sostituti, nell'anno 2018, in base alle ore svolte e retribuite, per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 e nell'anno 2019, in base alle ore svolte e retribuite per il periodo 1.1.2020 – 30.3.2020, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 5 e quindi erogata quale arretrato;
- per l'anno 2020, l'incremento "indennità di disponibilità" di cui all'art. 45 dovrà essere riconosciuta, per il periodo 31.3.2020 – 31.12.2020, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto già titolari di incarico nel 2019 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro entro il 1° ottobre 2020, termine rinviato con circolare SISAC prot. 361/2020 del 7 aprile 2020, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ACN in data successiva a quanto indicato all'art. 45.

Considerato che al fine di procedere ad una stima dell'importo del fondo annuale dell'indennità di disponibilità il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR ha richiesto alle ASR, con nota prot. 32228 del 14 settembre 2021, la compilazione e restituzione di preposta tabella con il conteggio delle ore di attività svolte dagli specialisti veterinari e professionisti titolari e tenuto conto del riscontro ottenuto e riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

al fine di dare applicazione all'art. 45 ACN vigente si rende necessario, pertanto, provvedere alla costituzione del "Fondo di disponibilità" rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo:

"Fondo di disponibilità 2020": l'importo totale, quantificato secondo il disposto di cui all'art. 45, comma 4, ammonta € **467.438,79** come specificato di seguito:

totale regionale n. ore di attività remunerata dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 =
 $1.198.561,01 \times 0,39 \text{ €} = \text{€ } 467.438,79$

totale n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45 =
 $12.023,00 \times 4,33 \text{ (media settimane al mese)} = 52.059,59$

numero ore del mese moltiplicato per 9 mesi =
 $52.059 \times 9 = 468.536,31$

La **quota oraria** che le ASR devono pertanto erogare alle sottostanti categorie, moltiplicandola per le ore di attività svolte dal 31 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 5, da riconoscere è pari a **€ 0,998**.

“Fondo di disponibilità 2021”: l'importo totale quantificato secondo il disposto di cui all'art. 45, comma 4, ammonta a **€ 594.369,34** come specificato di seguito:

Totale regionale n. ore di attività remunerata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 =
 $1.524.023,96 \times 0,39 \text{ €} = \text{€ } 594.369,34$

Totale n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45 =
 $13.125,75 \times 52 \text{ settimane} = 682.539,00$

La **quota oraria**, che le ASR devono pertanto erogare alle sotto riportate categorie moltiplicandola per le ore di attività svolte dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 5, da riconoscere è pari a **€ 0,871**.

La spesa per il fondo di disponibilità 2020 trova copertura a valere sull'impegno 2020/13132 assunto sul capitolo 157318 (Missione 13 Programma 1), che risulta libero da vincoli ed accantonato in GSA e, la spesa per il fondo 2021 trova copertura a valere sulle risorse non ancora assegnate con DGR 2-4147 del 24 novembre 2021 stanziato sul capitolo 157318 del bilancio 2021 (Missione 13 Programma 1).

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

visto l' ACN SAI del 31 marzo 2020, artt. 45 e 5;

vista la nota della SISAC del 7 aprile 2020 prot. n. 361/2020;

vista la nota della SISAC del 4 settembre 2020 prot. n. 739/2020;

vista la nota della SISAC del 14 ottobre 2020 prot. n. 858/2020;

vista la nota della SISAC del 19 febbraio 2021 prot. n. 187/2021;

vista Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;

vista la D.G.R. n. 1 – 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata ai sensi della D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di costituire a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, il fondo di disponibilità per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 31.3.2020 e di determinarne il relativo importo nella misura di € 467.438,79, così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di attribuire, a seguito della ricognizione effettuata dalle ASR di cui all'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, demandando al Dirigente del Settore regionale competente la ripartizione del fondo presso le singole ASR, per l'anno 2020, quale emolumento aggiuntivo della quota oraria agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, ACN SAI, l'importo pari a € 0,998;
- di costituire a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali il fondo di disponibilità anno 2021, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI e di determinarne il relativo l'importo nella misura di € 594.369,34 così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di attribuire, a seguito della ricognizione effettuata dalle ASR, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, demandando al Dirigente del Settore regionale competente la ripartizione del fondo presso le singole ASR per l'anno 2021, quale emolumento aggiuntivo della quota oraria agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 45, comma 5 ACN SAI, l'importo pari a € 0,871;
- di dare atto che la spesa per il fondo di disponibilità 2020 –2021 trova copertura a valere sull'impegno 2019 -12929 assunto sul capitolo 157318 (Missione 13 Programma 1) che risulta accantonato in GSA e libero da vincoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Risposte ASR

ASL CITTA' DI TORINO					ASL TO3					ASL TO4				ASL TO5				ASL VC			
	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	
SPECIALISTI	224.117,55	2.245,00	284.082,92	2.601,50	146.278,54	1.232,50	170.929,38	1.447,25	63.862,00	844,50	80.497,00	718,00	58.806,07	705,00	78.560,14	704,00	16.950,55	60,00	22.208,28	81,00	
VETERINARI	2.810,25	10,00	3.155,00	10,00	11.119,25	95,00	14.039,03	143,00	7.209,00	28,00	8.577,00	38,00	6.096,00	86,00	5.383,23	86,00	3.332,58	13,00	5.072,88	91,00	
BIOLOGI	20.678,95	440,00	31.806,85	540,00	9.291,18	174,00	10.923,89	212,00	2.106,00	68,00	3.580,00										
CHIMICI					1.293,18	30,00	1.569,66	30,00													
PSICOLOGI	108.895,78	1.218,50	148.919,53	1.296,00	48.398,51	580,00	58.434,15	545,00	50.012,00	767,50	66.530,00	790,00	21.689,02	224,00	30.687,01	224,00					
totali	356.502,53	3.913,50	467.964,30	4.447,50	216.380,66	2.111,50	255.896,11	2.377,25	123.189,00	1.708,00	159.184,00	1.546,00	86.591,09	1.015,00	114.630,38	1.014,00	20.283,13	73,00	27.281,16	172,00	

ASL BI					ASL NO				ASL VCO				ASL CN1				ASL CN2			
	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 45
SPECIALISTI	13.927,35	76,00	18.967,42	76,00	52.017,43	94,50	64.925,77	138,50	26.855,00	38,50	37.406,00	119,50	58.268,00	330,00	71.943,00	392,00	15.533,09	119,00	20.399,43	148,00
VETERINARI													34.532,00	220,00	32.866,00	200,00	3.611,00	20,00	3.684,53	20,00
BIOLOGI																				
CHIMICI																				
PSICOLOGI	1.184,00		1.612,00						1.184,00		1.533,00		39.669,00	526,00	53.239,00	544,00	9.831,09	128,00	15.664,50	213,00
totali	15.111,35	76,00	20.579,42	76,00	52.017,43	94,50	64.925,77	138,50	28.039,00	38,50	38.939,00	119,50	132.469,00	1.076,00	158.048,00	1.136,00	28.975,18	267,00	39.748,46	381,00

	ASL AT				ASL AL				AOU MAGGIORE NOVARA				AO S. CROCE CUNEO				AOU CITTA DELLA SALUTE TORINO			
	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45
SPECIALISTI	32.968,00	360,00	43.383,00	374,00	37.448,00	178,00	49.575,00	198,00	788,00	20,00	1.287,00	25,00					7.126,25	169,00	9.522,16	169,00
VETERINARI	1.027,00	13,00	1.190,00	26,00	1.407,50	38,00	2.007,00	38,00												
BIOLOGI																	22.909,80	571,00	21.842,81	421,00
CHIMICI																	1.464,91	1,00	1.980,39	1,00
PSICOLOGI	8.796,00	20,00	10.212,00		20.321,00	229,00	26.040,00	336,00			2.043,00	78,00	1.950,00	50,00	2.600,00	50,00	985,00	1,00	2.620,00	2,00
totali	42.791,00	393,00	54.785,00	400,00	59.176,50	445,00	77.622,00	572,00	788,00	20,00	3.330,00	103,00	1.950,00	50,00	2.600,00	50,00	32.485,96	742,00	35.965,36	593,00

	AOU S. LUIGI ORBASSANO				AO ORDINE MAURIZIANO TORINO				AO SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO AL				TOTALI REGIONALI			
	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto 2021 ai sensi dell'art. 45
SPECIALISTI	1.165,18		1.315,00										756.111,01	6.472,00	955.001,50	7.191,75
VETERINARI													71.144,58	523,00	75.974,67	652,00
BIOLOGI													54.985,93	1.253,00	68.153,55	1.173,00
CHIMICI													2.758,09	31,00	3.550,05	31,00
PSICOLOGI	646,00		1.210,00										313.561,40	3.744,00	421.344,19	4.078,00
totali	1.811,18	0,00	2.525,00	0	NON HANNO NESSUNO IN CONVENZIONE				NON HANNO NESSUNO IN CONVENZIONE				1.198.561,01	12.023,00	1.524.023,96	13.125,75

CALCOLI PER IL FONDO 2020 E 2021

TOTALI REGIONALI	n. ore di attività (remunerate) dal 31.03.2019 al 31.12.2019	n. ore settimanali di incarico 2019, degli aventi diritto dal 2020 ai sensi dell'art. 45	n. ore di attività (remunerate) dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020	n. ore settimanali di incarico 2020, degli aventi diritto dal 2021 ai sensi dell'art. 45	ore attività anno 2019 x 0,39 (Bx0,,39)	ore attività anno 2020 x 0,39 (Dx0,39)
SPACIALISTI	756.111,01	6.472,00	955.001,50	7.191,75	294.883,29	372.450,59
VETERINARI	71.144,58	523,00	75.974,67	652,00	27.746,39	29.630,12
BIOLOGI	54.985,93	1.253,00	68.153,55	1.173,00	21.444,51	26.579,88
CHIMICI	2.758,09	31,00	3.550,05	31,00	1.075,66	1.384,52
PSICOLOGI	313.561,40	3.744,00	421.344,19	4.078,00	122.288,95	164.324,23
TOTALI	1.198.561,01	12.023,00	1.524.023,96	13.125,75	467.438,79	594.369,34

n.ro ore incarico settimanali 2019 degli aventi diritto x4,33 mese (Cx4,33)	2019 aventi diritto ore settimanali (x 4,33) x9 mesi (Ix9)	n.ro ore incarico settimanali 2020 aventi diritto x 52 settimane = ore annue (Ex52)	QUOTA ORARIA 2020 : ore settimanali 2019 (F/J)	QUOTQ ORARIA 2021 : ore settimanali 2020 (G/K)
28.023,76	252.213,84	373.971,00	1,169	0,996
2.264,59	20.381,31	33.904,00	1,361	0,874
5.425,49	48.829,41	60.996,00	0,439	0,436
134,23	1.208,07	1.612,00	0,890	0,859
16.211,52	145.903,68	212.056,00	0,838	0,775
52.059,59	468.536,31	682.539,00	0,998	0,871